

DELIBERA N. 398/10/CONS

RILASCIO DI DEROGA DAL DIVIETO DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9, RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI DELLA PRIMA FASE DELLA COPPA ITALIA PER LE STAGIONI SPORTIVE 2010/2011 E 2011/2012

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 22 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare gli articoli 11, comma 6, e 19, comma 1;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse” e, in particolare, l'articolo 11;

VISTA l'istanza di deroga al divieto di sub-concessione in licenza a terzi di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, del pacchetto di diritti audiovisivi relativamente alla prima fase della Coppa Italia per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 denominato *Platinum Live Prima Fase*, presentata ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 8 luglio 2010, (prot. n. 42562);

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione dell'8 luglio 2010 (prot. n. 42664), finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga al divieto di

cessione in licenza dei diritti audiovisivi relativamente agli eventi della prima fase della Coppa Italia per le stagioni sportive di riferimento;

SENTITA in audizione la Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 16 luglio 2010, durante la quale questa ha rappresentato la necessità della deroga richiesta, giustificandola in considerazione della peculiarità dei diritti in questione, relativi a eventi che vedono coinvolte società sportive di categorie minori, e pertanto idonei ad una commercializzazione flessibile;

VISTA la documentazione presentata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 19 luglio 2010 (prot. n. 44380) con la quale ha evidenziato come l'accoglimento dell'istanza di sub-concessione in licenza rispetto a tutti i turni della prima fase comporterebbe la valorizzazione dei diritti delle squadre minori, soprattutto nel caso di qualificazione delle stesse al terzo turno della competizione;

CONSIDERATO che il pacchetto di diritti oggetto dell'istanza è relativo alla prima fase della Coppa Italia, che si disputa in 4 turni eliminatori ai quali partecipano 36 Società di 1^a e 2^a Divisione Lega Pro e Serie D a partire dal primo turno eliminatorio, 22 Società di Serie B a partire dal secondo turno eliminatorio, 12 Società di Serie A (classificate dal 20° al 9° posto nel campionato precedente) a partire dal terzo turno eliminatorio;

CONSIDERATO che il divieto di sub-concessione in licenza a terzi dei diritti acquisiti dagli operatori della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 è finalizzato ad impedire la creazione di un secondo mercato dei diritti rispetto alla modalità principale di cessione collettiva degli stessi, e ad impedire che l'operatore della comunicazione, attraverso la sub-licenza dei diritti o la rivendita dei propri contenuti possa sostituirsi all'organizzatore della competizione o all'intermediario indipendente nella commercializzazione dei diritti audiovisivi;

RITENUTE fondate le motivazioni addotte dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in quanto la fase della competizione oggetto della richiesta di deroga al divieto di sub-concessione in licenza a terzi è effettivamente caratterizzata dalla presenza di squadre con bacini di utenza estremamente differenti nel corso dei quattro turni eliminatori, dovuta alla contemporanea partecipazione di club appartenenti a tutte le categorie del calcio professionistico e ai migliori club dei dilettanti, le quali potrebbero beneficiare di una maggiore visibilità proprio grazie ad un meccanismo di sub-concessione in licenza a terzi dei diritti audiovisivi acquisiti dall'assegnatario eventualmente sub-licenziante;

CONSIDERATO che sebbene tale disparità sia meno evidente nei primi due turni, composti da incontri tra squadre di Lega Pro e di Serie D - caratterizzate da minori bacini di utenza tipici delle piccole cittadine, con un *appeal* televisivo fortemente delimitato in tale ambito - e disputati in un periodo dell'anno caratterizzato da un calo generalizzato degli ascolti televisivi quale appunto il mese di agosto, sicché ne consegue, in effetti, una sostanziale difficoltà nella commercializzazione dei relativi diritti di trasmissione, sia da parte della Lega in modalità collettiva, sia da parte dei club in modalità individuale, tuttavia sono i successivi due turni, che vedono la presenza di realtà sportive di maggior successo, e, conseguentemente, un aumento del pubblico potenziale e del valore dei relativi diritti di

trasmissione, a costituire un effetto traino per la commercializzazione dei diritti relativi ai club che partecipano ai primi due turni;

CONSIDERATO inoltre che la possibilità di acquisire diritti in sub-licenza appare suscettibile di determinare effetti positivi in termini di attrattività della programmazione delle emittenti acquirenti che non dispongono della capacità finanziaria per l'acquisizione del pacchetto nella sua interezza, ma che potrebbero competere per l'acquisizione dei diritti di singoli eventi sub-concessi in licenza ad un prezzo ragionevolmente inferiore e di maggiori opportunità di accesso da parte degli utenti alla trasmissione degli eventi sportivi cd. minori;

RITENUTO che le argomentazioni della Lega Nazionale Professionisti Serie A siano sufficienti a giustificare l'esenzione dal divieto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, relativamente alla prima fase della Coppa Italia per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012;

RITENUTO opportuno che, al fine di evitare la creazione di mercati paralleli dei diritti originati da ulteriori e successive sub-concessioni in licenza a terzi degli stessi, la deroga sia subordinata ad una sola cessione dei diritti di un evento dall'operatore televisivo assegnatario all'operatore televisivo sub-licenziatario, escludendo che gli stessi possano essere oggetto di successivi accordi analoghi;

RITENUTO altresì di prevedere, che il prezzo di sub-concessione in licenza dei diritti audiovisivi sia congruo rispetto al valore degli eventi ceduti, allo scopo di tutelare la competitività della procedura di cessione collettiva dei diritti;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Enzo Savarese e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. La richiesta di deroga dal divieto di sub-concessione in licenza a terzi dei diritti relativi alla Coppa Italia per le stagioni 2010/2011 e 2011/2012 è concessa alle seguenti condizioni:

- a) divieto di ulteriore cessione dei diritti acquisiti da parte del sub-licenziatario;
- b) previsione da parte del sub-licenziante di prezzi congrui e commisurati all'effettivo valore degli eventi.

2. L'Autorità si riserva di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Enzo Savarese

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola